



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 24/05/2023

COPIA

**OGGETTO:** Regolamento TARI approvato con deliberazione n.33 del 30.07.2021. Atto di modifica parziale.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **19:10**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

### Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Antonio RUBINO	Si		
Vicesindaco	Angelo ZAMBRINO	Si		
Consigliere Comunale	Giovanni RISI	Si		
Consigliere Comunale	Rocco SCANNONE	Si		
Presidente del Consiglio	Rocco FERRARA	Si		
Consigliere Comunale	Saverio LAPADULA		Si	
Consigliere Comunale	Annamaria LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	IELPO Giuseppe	Si		
Consigliere Comunale	Rocco LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Raffaele ACQUAFREDDA	Si		
Consigliere Comunale	Michele DITRANI		Si	
Consigliere Comunale	Angela LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Nicola DI LASCIO	Si		

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sig. **Rocco FERRARA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Responsabile</b>
<b>In ordine alla regolarità contabile</b>	Favorevole	24/05/2023	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
<b>In ordine alla regolarità tecnica</b>	Favorevole	24/05/2023	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi favorevolmente dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

**PREMESSO** che:

- ✓ quest'amministrazione con deliberazione consiliare n.33 del 30.07.2021, esecutiva, ha approvato il regolamento TARI;
- ✓ l'art.2, comma 37 della Legge 481/1995 statuisce che le determinazioni delle autorità in materia di definizione di livelli di qualità *"costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio"*;
- ✓ l'Arera con determinazione 18 gennaio 2022 n.15 ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TORIF) che impone, dal primo gennaio 2023, il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestore dei servizi rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza che sono identificati nei comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI;
- ✓ necessita quindi recepire all'interno della normativa regolamentare la delibera Arera;
- ✓ in sede di modifica quest'amministrazione intende prevedere anche un'agevolazione fiscale per i contribuenti intendessero adottare uno o più cani;
- ✓ l'approvazione del bilancio è stata differita alla data del 31 maggio 2023;
- ✓ l'art. 3 comma quinquies del D.L. 228/2021 e s.m.i. statuisce tra l'altro che qualora il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI sia anch'essi prorogati alla data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione.

In altri termini il legislatore ha allineato i termini per l'approvazione dei suddetti atti con i termini dell'approvazione del bilancio di previsione.

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 10 del 20.04. 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

**VISTA** la nota resa al prot. n. 5405 del 28.04.2023 con la quale EGRIB ha trasmesso la determinazione n. 126 del 05.04.2023, con la quale ha validato la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con voti \_\_\_\_\_ favorevoli espressi nelle forme di leggi.

## DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** per le motivazioni espresse nel preambolo il regolamento TARI secondo le modalità seguenti:

**Art. 21 BIS**

**AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'INIZIATIVA "CHI ADOTTA UN AMICO TROVA UN TESORO"**

1. Sono riconosciute agevolazioni fiscali per l'iniziativa "CHI ADOTTA UN AMICO TROVA UN TESORO".
2. L'agevolazione consiste in una riduzione della TARI pari all'80% del dovuto (con un massimo di Euro 400,00 annui) per l'adozione di un cane che è in custodia presso il canile convenzionato.

3. 3. Lo sconto TARI non è cumulabile con altre adozioni e con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale beneficia già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.
4. 4. Lo sconto è riconosciuto per la durata in vita del cane adottato.
5. 5. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.
6. 6. In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TARI.

## **Art. 27**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

7. Il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
8. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

1. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
2. Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente;
3. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
4. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### **Utenze non domestiche**

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  2. Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente;
  3. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  5. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
9. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o con posta elettronica o a mezzo fax, allegando copia del documento d'identità, o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto della consegna in caso di invio a mezzo PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

10. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi inclusi i sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
12. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
13. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
15. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
16. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
17. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
20. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 28**

### **Modalità DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
  - 1) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - 2) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il giorno 16 del mese di giugno ed il giorno 16 del mese di dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disagi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 0,5 punti percentuali.

## **Art. 29**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI**

1. Il competente ufficio può concedere ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
  - 1) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - 2) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - 3) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
    2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
    3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a euro cento (100,00).
    4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
    5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- 1) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- 2) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

### **Art. 30**

#### **RIMBORSI**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 31 bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Art. 30 BIS**

#### **PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto e la rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
  - 1) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - 2) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - 3) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - 4) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - 5) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - 6) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### **Art. 31**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

#### **Abrogato**

7. **DI DARE ATTO** che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto precedente comporta l'abrogazione di disposizioni precedenti incompatibili.
8. **DI DARE ATTO**, altresì che il regolamento TARI così come modificato dalla presente deliberazione risulta essere quello di cui all'allegato A
9. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

### **DELIBERAZIONE**

Illustra, per sommi capi la proposta all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Ferrara, il quale evidenzia che si rende necessario adeguare la normativa regolamentare alla deliberazione ARERA: trattasi di prescrizioni che hanno quale finalità precipua una maggiore attenzione verso l'utenza.

Precisa che la proposta portata all'esame dell'organo consiliare è essenzialmente mutuata dallo schema predisposto dall'IFEL.

Ultima l'intervento ponendo l'accento sull'art. 21 bis che prevede agevolazioni fiscali per coloro che adottino un cane.

A questo punto si apre una discussione sull'iniziativa afferente la riduzione della TARI per coloro che intendano adottare un cane.

Il Sindaco evidenzia non solo il carattere meritorio dell'iniziativa, ma anche gli effetti benefici per il bilancio comunale che attualmente sopporta una spesa di circa 9.000,00 Euro annui per il randagismo.

La consigliera di minoranza Angela Latorraca (gruppo consiliare Rivivi Moliterno) ribadisce le perplessità sull'iniziativa, peraltro già manifestate in sede di commissione.

Tiene a precisare che le stesse sono motivate esclusivamente da possibili difficoltà di gestione: vi è il rischio che alcuni possano aderire all'iniziativa, ingolositi dalla riduzione del tributo, e che, poi i cani ritornino in strada.

Di qui, la necessità di pregnanti controlli.

Interviene il Vicesindaco Zambrino il quale evidenzia che la maggioranza intende perseguire due finalità:

- 1) Abbattimento dei costi afferenti al ricovero dei cani randagi nel canile;
- 2) Togliere i cani da una gabbia per dar loro una famiglia.

Di qui, quindi l'iniziativa perseguita è sintomo di grande civiltà.

La consigliera Angela Latorraca replica affermando che la sua preoccupazione inerisce solo la gestione dei cani e, che, non ha senso parlare di civiltà.

Il Presidente del Consiglio Ferrara evidenzia che il cane dovrà essere tenuto dagli adottanti come un cane di famiglia; di qui nessun problema per la gestione degli stessi all'interno della comunità.

Il consigliere di minoranza (gruppo consiliare Per il Futuro Moliterno) Acquafredda dichiara di essere d'accordo sulla modifica regolamentare che avrà effetti benefici per il bilancio, ma di astenersi in quanto le modifiche da apportare avrebbero dovute essere discusse prima della seduta della commissione.

Dopo di ciò, il Presidente del Consiglio, constatata l'assenza di ulteriori interventi invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta sottoposta

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Avuto cognizione della proposta sottoposta

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Acquafredda, Angela Latorraca, Zambrino e del Presidente Ferrara

Atteso che la proposta è corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, nonché dal parere del revisore del conto dott. Del Giudice Stefano (verbale N° 9 del 19.05.2023, prot.6842)

Con 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 3 astenuti (consiglieri Acquafredda, Angela Latorraca e Di Lascio)

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di cui all'oggetto.



**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Presidente del Consiglio  
f.to Rocco FERRARA**

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **01/06/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to MARCHESE MARIA**

---

**– Certificato di esecutività**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

**S I C E R T I F I C A**

**che la su estesa deliberazione:**

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **01/06/2023**

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, lì **01/06/2023**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**Dr.ssa Rosa CAVALLO**